



*ATTO COSTITUTIVO PIC – PATRIMONIO IN COMUNE (ODV)*

*L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 11,00, a Bologna in Via Leopoldo Fregoli n. 22, si sono riunite le seguenti persone:*

*DAVIDE FRANCESCHINI nato a Roma il 07/08/1976 residente a Bologna in Via Leopoldo Fregoli, 22 int.7, cittadino Italiano codice fiscale FRNDVDM07H501O;*

*VANJA MACOVAZ nato a Trieste (TR) il 15/12/1990 residente a Trieste (TR) in Via San Pantaleone n. 24, cittadino Italiano codice fiscale MCVVNJ90T15L424E;*

*MAURO PENNACCHIETTI nato a Macerata (MC) il 28/02/1979 residente a Gualdo (MC) in Contrada Bartolotti n. 12, cittadino Italiano, codice fiscale PNNMRA79B28E783J;*

*STEFANO CIOCCHETTI nato a Tolentino (MC) il 27/09/1986 residente a Belforte del Chienti (MC) in via S. Lucia n. 11, cittadino italiano, codice fiscale CCCSFN86P27L191T;*

*SIMONE VALITUTTO nato a Battipaglia (SA) il 07/07/1986 residente a Palomonte (SA) in Località Pezzelle Sottana n. 44, cittadino italiano, codice fiscale VLTSMN86L07A717J;*

*FEDERICO DI IORIO nato a Roma (RM) il 27/01/1988 ivi residente in via Lidia n. 68, cittadino italiano, codice fiscale DRIFRC88A27H501V;*

*GIUSEPPE PALMISANO nato a Ceglie Messapica (BR) il 04/11/1989 ivi residente in Via Amerigo Vespucci n. 48, cittadino italiano, codice fiscale PLMGPP89S04C424X.*

*I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Davide Franceschini il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Federico Di Iorio quale Segretario ed estensore del presente atto.*

*Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti*

a promuovere la costituzione di una associazione ed all'unanimità, gli stessi di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "PIC - Patrimonio In Comune (ODV)", da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Bologna Via Leopoldo Fregoli n. 22 int. 7, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione



universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Il presidente passa immediatamente alla lettura del testo dello statuto del quale propone l'adozione e che è del seguente tenore:

#### STATUTO PIC – PATRIMONIO IN COMUNE (ODV)

Art. 1 (Denominazione sede) - E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia materia l'Ente del Terzo Settore un ente denominato: "PIC – Patrimonio In Comune (ODV)" – da ora in avanti denominata "associazione" – che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apertita e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in via Leopoldo Fregoli, 22 nel comune di Bologna. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto) - L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto) - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto) - Lo statuto è valutato secondo le regole di



interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità e Attività) - L'organizzazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono le seguenti, come individuate dal presente articolo e nello specifico:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La straordinaria qualità e quantità del Patrimonio materiale e immateriale conservato nei palinsesti delle principali città italiane, toglie alla rete dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti -ed alle Istituzioni e agli Enti competenti nei medesimi territori - la quasi totalità delle risorse nazionali e comunitarie a disposizione, esponendoli ulteriormente al rischio sismico, idrogeologico, climatico ed a processi di spopolamento, saccheggio, dispersione. L'associazione intende contribuire al contenimento di questa erosione realizzando dettagliate campagne fotografiche (nello spettro del visibile - virtual tour, drone, fotogrammetria 3D, alta definizione, RTI, radenza - e del non visibile - riflettografia all'infrarosso, fluorescenza



ultravioletta) e video-documentari del Patrimonio materiale e immateriale, nel pieno rispetto delle linee guida UNESCO e Comunitarie, del dettato Costituzionale in materia e in assoluta continuità con la visione e le finalità promosse dalla Convenzione di Faro, di cui si fa convinta promotrice. Questi dossier (in alta e bassa risoluzione) sosterranno le attività di promozione/tutela/prevenzione delle singole amministrazioni e saranno inoltre fruibili gratuitamente (con licenza Creative Commons, in bassa risoluzione) su un portale dedicato. Consapevoli che una simile azione, per essere realmente efficace, debba necessariamente essere estesa a tutti i territori esposti a rischio sismico/idrogeologico/spopolamento, la presente associazione porrà al centro della propria mission e della sua strategia: - il riconoscimento del "Protocollo PIC" tra le pratiche amministrative virtuose; - un'attività di sensibilizzazione sull'importanza del monitoraggio del Patrimonio più fragile, finalizzato alla sua tutela e alla sua promozione; - la formazione culturale, teorica e tecnica di giovani professionisti in grado di garantire, ovunque sia necessario, la piena copertura delle campagne di documentazione e il loro periodico aggiornamento; - la sistematizzazione della metodologia operativa del "Protocollo PIC" attraverso la redazione e l'aggiornamento di una manualistica modulare che interagirà via via con il materiale prodotto dalle campagne e che verrà messa a disposizione sul portale del progetto.

L'attività dell'associazione non graverà direttamente sulle risorse delle Amministrazioni Comunali coinvolte – salvo non decidano di accedere a fondi e risorse dedicati – e baserà la sua sostenibilità su fondi privati e comunitari, oltre che su campagne di sensibilizzazione, donazione, crowdfunding nazionali e internazionali. Per meglio perseguire le sue finalità l'associazione, nello svolgimento delle sue iniziative, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con

Enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con il suo mandato e condividano i principi della Carta Etica di cui ha deciso di dotarsi. L'associazione potrà comunque svolgere ogni altra attività, anche di carattere commerciale, che vada ad integrarsi e a completare le attività enunciate, purché sia marginale ed effettuata in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto all'attività istituzionale e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 (ammissione) - Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Per diventare socio è necessario il versamento della quota sociale determinata ogni anno dall'Organo di Amministrazione corrisposta solo ad ammissione perfezionata. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 7 (diritti e doveri degli associati) - I soci dell'organizzazione hanno il diritto di: -



eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico e finanziario, consultare i verbali; - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di: - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8 (qualità di socio volontario) - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio) - La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.


Art. 10 (Gli organi sociali) - Sono organi dell'organizzazione: - Assemblea dei soci; - Presidente; - Organo di amministrazione; - Organo di controllo; - Organo di revisione. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 (L'assemblea)- L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è

l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, PEC, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione e comunque nei casi in cui è richiesto ai sensi di legge. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 (Compiti dell'Assemblea) – L'assemblea: - nomina e revoca i componenti degli organi sociali; - nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello dello statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'organizzazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 (Assemblea ordinaria) - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in





proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Non è consentito il voto a coloro che sono iscritti da meno di tre mesi nel libro degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



Art. 14 (Assemblea straordinaria) - L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. La seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Art. 15 (Organo di di amministrazione) - L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari variabile da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a

maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 16 (Il Presidente) - Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Organo di controllo) - E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo: - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - vigila sull'adeguatezza dell'assetto, organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Organo di Revisione legale dei conti) - E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Risorse economiche) -Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: - quote associative; - contributi pubblici e privati; - donazioni e lasciti testamentari; - rendite patrimoniali; - attività di raccolta fondi; - rimborsi da convenzioni; - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 (I beni) - I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati, dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)  
L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 (Bilancio) - I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6

mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 23 (Bilancio sociale) - E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 (Convenzioni) - Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è, custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.


Art. 25 (Personale retribuito) - L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) - I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D Lgs. 117/2017.

Art. 27 (Responsabilità della organizzazione) - L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 28 (Assicurazione dell'organizzazione) - L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 29 (Devoluzione del patrimonio) - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto. dall'art. 9 del D Lgs. 117/2017.





Art. 30 (Carta Etica) - L'associazione attraverso la prima assemblea utile si doterà di una propria carta etica che verrà applicata in qualsiasi rapporto sociale (soci, interlocutori esterni di qualsiasi tipo). Tale carta dovrà essere letta e condivisa al momento della richiesta di ammissione a socio o di sottoscrizione di patti e rapporti commerciali diversi. Sarà resa disponibile presso la sede sociale e sottoposta a tutti gli stakeholders.

Art. 31 (Disposizioni finali) - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

*Terminata la lettura e dopo breve discussione l'assemblea delibera alla unanimità di costituire la predetta associazione e di approvare lo statuto come sopra riportato.*

*ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato che durerà per tre annualità, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: Presidente: Davide Franceschini, Vice-Presidente: Ciocchetti Stefano, Segretario: Macovaz Vanja, Consigliere: Federico Di Iorio; Consigliere: Pennacchiotti Mauro.*

*ART. 5 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.*

*ART. 6 - La quota sociale versata da ognuno e determinata in questa sede risulta essere pari ad € 50,00 e quindi il patrimonio iniziale ai fini della costituzione risulta essere di euro 350,00. Si dà quindi ampia quietanza di versamento in contanti alla firma del presente atto nelle mani del presidente Davide Franceschini. Viene anche previsto che le spese iniziali di costituzione sono a totale carico dei soci fondatori.*

*ART. 7 - I costituenti conferiscono mandato al presidente affinché svolga tutte le*

